

Trasformazioni, fusion e scissioni

20 dicembre 2024

Allora oggi noi ci occupiamo del fenomeno dei fenomeni, diciamo di quelli che vengono chiamati operazioni straordinarie, cioè nel contesto diciamo societario. Tendenzialmente per queste operazioni si fa riferimento a trasformazioni, fusioni e scissioni. Cominciamo dalla.

Trasformazione.

Allora noi ovviamente ci dedichiamo, essendo questo un corso di diritto commerciale, a quelle che sono chiamate, diciamo, le trasformazioni all'interno dei tipi societari, quindi quelle che sono trasformazioni regressive e quelle che sono trasformazioni da società di persone in società di capitali. Dovete però tenere conto di una circostanza che in realtà il fenomeno delle trasformazioni è un fenomeno molto più articolato, perché sostanzialmente, dopo la riforma del 2003, il legislatore ha modificato, diciamo la struttura, non modificato, o meglio ha, diciamo diversamente, disciplinato e esteso la possibilità di trasformazione. Perché ha consentito le trasformazioni eterogenee sia da società di capitali verso altri altre tipologie di organizzazioni, in particolare quello che viene chiamato la modificazione della dello scopo sociale, oppure la trasformazione della società di capitali in un altro Tipologia di organizzazione associativa? No, pensate al caso, per esempio alla trasformazione da una società di capitali a una comunione di impresa. Oppure a un'associazione non riconosciuta a una Fondazione? No, cioè sono tutti fenomeni in qualche maniera diciamo di diverso tipo, ma diciamo, la trasformazione è possibile? Cosa che in precedenza era discutibile.

Dalla società di capitali e da questi, da queste, diciamo, soggetti verso società di capitali, quindi in realtà il quadro è più esteso di quello che noi analizziamo. Noi ci focalizziamo semplicemente su trasformazioni, da società di persone in società di capitale, da società di capitale in società di persone. OK, questo anche per dare un quadro di riferimento.

Diciamo al vostro studio e alle cose che dovete sapere, diciamo già. Era sufficientemente quello allora, allora? Anzitutto il primo elemento che deve essere messo, messo, diciamo in evidenza nei fenomeni di trasformazione, che noi parliamo sempre di trasformazione.

Di un soggetto giuridico, ma il soggetto giuridico rimane lo stesso, è la forma di quel soggetto giuridico che cambia. Attraverso la trasformazione, quindi, il principio generale che sta alla base di tutto il sistema è legato alla circostanza che i rapporti giuridici che fanno riferimento al soggetto che si trasforma restano tali anche nel soggetto trasformato, quindi

non c'è una interruzione dei rapporti giuridici, fatto salvo le circostanze per cui. All'esito, cioè in relazione a specifiche pattuizioni esistenti tra il soggetto che si trasforma e i terzi non vi sia un vincolo per cui all'esito della trasformazione possa fare seguito poi lo scioglimento del rapporto. Faccio un esempio, supponiamo non mi è mai capitato di vederlo, ma si potrebbe ipotizzare la soluzione che a un certo punto ci sia un contratto che dice che se ti trasformi quel contratto si scioglie. Allora è ovvio che se la trasformazione produce lo scioglimento di quel rapporto giuridico, ma se non nulla è detto, nulla è previsto dal punto di vista da un rapporto bilaterale, tutti i rapporti che fanno capo, sia attivi che passivi relativi a, diciamo, quel soggetto che si trasforma, continuano anche nel soggetto trasformato. Quindi non c'è soluzione di continuità nell'ambito della trasformazione. E questo è una caratteristica che voi dovete considerare come una caratteristica, diciamo strutturale di tutte le operazioni che noi adesso andremo ad esaminare. Perché? Perché ci muoviamo all'interno di un meccanismo che in realtà è unitario, che è il meccanismo del rapporto associativo. Quindi. Chi sia che io trasformi la società, sia che io la fonda, sia che io la scinda, non stiamo altro che facendo che dando una nuova morfologia al rapporto giuridico associativo preesistente. E quindi non ci può essere una soluzione. Soluzione? Intendo un'interruzione. Dei rapporti giuridici, perché stiamo solo modificando quel rapporto associativo, quindi o facendone di due o di uno o due scissione, oppure facendo di quello sotto la forma A, trasformandolo sotto la forma B poi naturalmente, come tutti i fenomeni di morfodinamica di un rapporto di rapporti giuridici. Avremo degli interventi sulla struttura morfologica del rapporto, ma il rapporto resta sempre lo stesso, quindi non c'è soluzione di continuità. La vicenda è una vicenda unitaria. OK, adesso ci vediamo il tema legato alla trasformazione. Da società di persone in società di capitale. Ah scusate, prima dico una cosa diversa, che c'è un limite alle trasformazioni. Perché noi non possiamo trasformare soggetti che sono sotto procedura concorsuale. Quindi l'unico vincolo è un vincolo legato all'esistenza di un procedimento, diciamo, legato alla crisi d'impresa. Anche se attenzione. Per la trasformazione sicuramente no. Però per gli altri due fenomeni che andiamo ad esaminare oggi, cioè scissione e fusione. Nell'ambito del sistema della crisi d'impresa sono previsti anche come soluzione, come ipotesi di soluzione della crisi d'impresa, anche operazioni di carattere straordinario. Quindi non c'è una incompatibilità. Tra questi fenomeni e la crisi d'impresa c'è tra la trasformazione e la crisi d'impresa, per le ragioni che poi andrete a capire man mano che spieghiamo la trasformazione. Altro elemento che invece riguarda la fusione e cioè che c'è un vincolo, cioè non può attuarsi una fusione di un soggetto che è in liquidazione. Questo è spiegabile. Con riferimento proprio perché ne abbiamo parlato ieri, con riferimento al fatto che nell'ambito della liquidazione, cioè quando io avvio un processo di liquidazione, sostanzialmente interrompo la possibilità di svolgimento di un'attività di impresa, mentre la fusione implicitamente significa che io vado a modificare quel rapporto giuridico in una logica di continuità funzionale.

Quindi c'è una incompatibilità strutturale tra fusione e liquidazione che rende impossibile a un soggetto in corso di liquidazione, soprattutto quando è già iniziata di poter procedere alla fusione con un'altro soggetto. Allora delle due l'una, o io non faccio la fusione

oppure revoco la scusate la liquidazione, ma ciò genererà in capo ai soggetti che non sono Consenzienti alla revoca della liquidazione il diritto a essere liquidati perché è un'ipotesi di recesso e poi a seguito dell'avvenuta revoca della liquidazione, quindi la società ritorna tra virgolette operativa e a quel punto potrà procedere alla fusione. Ho Detto questo, esaminiamo il tema della trasformazione da una società di persone a una società di capitali. Quindi. Sostanzialmente che cosa? Qual è l'oggetto della trasformazione e qual è la destinazione che si intende raggiungere, l'oggetto della trasformazione? È una società di persone e quindi una società semplice. Il nome collettivo in accomandita semplice e la destinazione è 1SRL1SPA1 società in accomandita per azione, come voi potete immaginare.

Il l'elemento diciamo determinante di questa struttura è legato al fatto che nella trasformazione da società di persone in società di capitali, passo da una organizzazione che prevede, nella più gran parte dei casi, la responsabilità illimitata dei soci. A un'organizzazione, quella delle società di capitale, nelle quali nella più gran parte dei casi salva l'eccezione un po' particolare della società in accomandi da aperazioni. Io ho invece una responsabilità limitata. Quindi sostanzialmente il fenomeno della trasformazione in questa casistica specifica concerne principalmente che cosa? Da un lato la responsabilità e da un lato l'altro. Siccome passo da una organizzazione, quella delle società di persone, che non prevede un sistema di capitale rigido a una società di capitale nella quale invece la struttura è del capitale, è rigida che vi sia un meccanismo attraverso il quale io do garanzia che il capitale iniziale previsto come capitale minimo della società in cui mi devo trasformare Sia coerente col col tipo in cui avviene la trasformazione, quindi se io dovessi, diciamo semplificare.

Porrei 2, 2 temi.

Quindi se dovessi semplificare, direi che per quanto riguarda l'evoluzione da società di persone a società di capitali, abbiamo essenzialmente due temi. Per quanto riguarda La società di persone, il tema della responsabilità e, per quanto riguarda la società di capitali, il tema del capitale iniziale. OK, come si fa a risolvere questo tipo di questi due tipi di problemi.

Qui la soluzione che sono state adottate dal legislatore del 2003 sono particolarmente interessanti, soprattutto in materia di responsabilità. Allora anzitutto, ovviamente, come voi sapete, siccome io procedo a trasformare da una organizzazione di un certo tipo. Con anche determinati elementi di carattere formale che stanno alla base. No, perché come voi sapete, la società di persone può essere costituita sia con atto pubblico, ma anche con scrittura privata autenticata. Quindi? E invece noi sappiamo che una società di capitali, qualunque essa sia, necessita per essere costituita di avere un atto costitutivo che sia in forma di atto pubblico. Quindi per procedere alla trasformazione devo rispettare. La forma che io utilizzo per la costituzione del nuovo soggetto, quindi la l'atto di trasformazione è un atto Pubblico, perché devo, tra virgolette, passatemi l'imprecisione? Diciamo terminologica costituire una società di per azioni 1SRL1 società per azioni.

Costituire in proprio perché come ho detto, non è una nuova costituzione, quindi non ho un nuovo soggetto, ma trasforma un soggetto esistente in società di capitale ovviamente. Qual è il contenuto di questa di questo atto pubblico? È un contenuto che è sostanzialmente assimilabile a quello del di una nuova Costituzione. Perché? Che cosa dovrò fare adesso? Semplifico molto, dovrò adottare un nuovo atto costitutivo barra statuto della società che destinataria della trasformazione. Perché è ovvio che la lo statuto della società trasformata non è compatibile con quello della società trasformanda, no? Quindi io avrò adoterò in quella in quel momento, in quella in quel momento in cui c'è l'atto di trasformazione, adoterò un nuovo statuto. Che è uno statuto diciamo coerente col col nuovo tipo che io vado ad assumere. Quindi dovrò anche fare tutte quelle attività che normalmente faccio quando faccio la costituzione della nuova società, per esempio dovrò indicare i nuovi amministratori perché in questo caso con la trasformazione dovrò dovrò dare atto che ad esempio potrebbe anche essere così, che gli vecchi amministratori della vecchia SNC diventano amministratori. Della SRL. Però allora dovrò dire che tipo di sistema di amministrazione adottato se è congiuntiva perché potrei conservare il sistema di amministrazione e società di persone perché nella SRL è compatibile oppure potrei scegliere un sistema di carattere corporativo? No. Quindi tutte queste sono le scelte che io devo fare nel momento in cui procedo alla trasformazione. Però però siccome anche quando io costituisco. Una società di capitali devo rispettare il capitale minimo. Dovrò dare atto nell'atto di trasformazione che quel capitale minimo, almeno il capitale minimo, è esistente. Come faccio a realizzare questo tipo di risultato? Quindi OO 10.000 € o 50.000 €? Come faccio a realizzare questo tipo di risultato? Lo faccio attraverso Lo stesso strumento che utilizzerei per costituire una società per azioni o l's RL, con unicamente conferimenti in natura. Perché? Perché ho un'organizzazione di partenza che è già un'organizzazione imprenditoriale e la trasformo

Per cioè gli do una nuova forma, ma l'organizzazione resta la stessa. Quindi che cosa faccio? Faccio una perizia? Cosiddetta perizia di trasformazione sul valore economico rappresentato dalla società oggetto dall'impresa oggetto di trasformazione. Il valore, cioè questa perizia dovrà dare atto che vi è un valore economico almeno equivalente o comunque non minore del cioè cioè, o meglio, che c'è un valore eccedente un valore economico eccedente. Almeno equivalente o non inferiore al capitale minimo della società che io rispetto alla quale intendo trasformarmi. Quindi la perizia di trasformazione, al pari di una qualunque perizia di conferimento, dovrà dare atto che il valore economico eccedente dei beni e dei rapporti giuridici, come se fosse un'azienda? No, perché poi di fatto è 1, 1 perizia su un'azienda. Generano un avanzo, cioè un patrimonio netto che almeno sufficiente a liberare integralmente il capitale sociale iniziale della società, verso la quale io mi trasformo. Perché deve liberarlo integralmente? Perché siccome ho un'organizzazione già costituita e siccome sostanzialmente ho un conferimento in natura, come voi sapete, per quanto riguarda i conferimenti in natura, la liberazione deve essere integrale. Fin da subito no. Ecco quindi a un certo punto la perizia dirà benissimo il complesso dei rapporti giuridici con la società. Aveva una, diciamo un valore economico pari non inferiore a 10.000 €, 20.000 € 100.000 €. Non lo so. Si tratterà poi dopo, in sede di atto in sede di atto di

trasformazione, di determinare qual è il capitale minimo della società minimo inteso. Il valore economico del capitale della società verso la quale io mi trasformo, perché se per esempio io ho un avanzo diciamo che l'eccesso tra attività e passività è. Non so 500.000 € io posso anche decidere che 50 li metto a capitale e 450.000 li metto a sovrapprezzo. Quindi la determinazione poi dell'entità del capitale è frutto di una scelta volontaria da Parte dei soci.

L'importante è che ci sia almeno il capitale sociale minimo relativo a quel tipo. Quindi 10.000 per SRL, 50.000 per la Sapa che è la società di raccomandata per azioni. Ovviamente il procedimento di trasformazione ha le stesse caratteristiche pubblicitarie che avrebbe un procedimento di Costituzione. Quindi? Deposito della dell'atto di trasformazione come deposito dell'Atto di Costituzione presso il registro delle imprese EE diciamo pubblicità dell'atto di trasformazione, pubblicità della nomina degli amministratori e così via. L'unica differenza è che qui, a differenza di una di una Costituzione, non avrò la non genererò un nuovo soggetto giuridico perché il soggetto giuridico rimarrà il soggetto giuridico originario e anche dal punto di vista dell'identificazione materiale. Non cambia nulla perché il numero di iscrizione al registro imprese, il numero di partita IVA sono i medesimi che c'erano in precedenza, quindi non c'è nessuna fenomeno diciamo di evoluzione rispetto al soggetto originariamente costruito. Vediamo invece il tema della di chi E di cioè, o meglio Di come si può decidere la trasformazione della società di persone? No, perché salvo che non ci sia una previsione specifica di un consenso unanime nell'atto nello statuto della vecchia società di persone.

Il 2500 terzi dice che salvo a diverse disposizioni del contratto sociale, come vi dicevo. La trasformazione di società di persone in società di capitale è decisa con il consenso della maggioranza dei soci determinati secondo la parte attribuita a ciascuno degli utili, in ogni caso il socio che non ha concorso alla decisione Spetta il diritto di recesso, quindi la decisione può essere assunta a maggioranza. Se c'è un dissenso di uno o più soci, i soci vengono liquidati. Questa è un'ipotesi tipica di Recesso.

Vi leggo anche 2500 2500 ter secondo comma perché vi spiega, insomma vi vi vi dice quello che io vi ho appena detto in materia di capitale sociale minimo perché nei casi previsti.

Dal precedente comma, il capitale della società risultante dalla trasformazione deve essere determinato sulla base dei valori attuali degli elementi dell'attivo e del passivo. E deve risultare da relazione di stima redatti a norma del 2343, ovvero della documentazione 2300. 3 ter.

Ovvero, infine, nel caso di società a responsabilità limitata al 2465 si applicano altresì, in caso di società per azioni, la quantità per azione. Il terzo e il quarto in quanto compatibile è il 2343 bis. Vabbè, questo sono le ipotesi della struttura dell'aumento di capitale, quindi vedete?

Il richiamo di come deve essere fatta la perizia è sostanzialmente il fatto che la perizia di trasformazione è sostanzialmente equivalente alla perizia di conferimento ex articolo 2340.

3.

Come vado a determinare le quote di partecipazione dei soci all'esito della trasformazione? Qui il. La determinazione è proporzionale alla quota di partecipazione che avevo nella società precedente, quindi se io nella società di persone avevo il 20%, avrò il 20% nella società trasformata, quindi avrò una quota equivalente al 20% per Esempio della SRL.

C'è però un punto che va considerato. Come voi sapete, nell'ambito delle società di persone è possibile il conferimento d'opera e il conferimento d'opera presenta un basso livello di compatibilità con le società di capitali, soprattutto il conferimento d'opera. Potrebbe non essere capitalizzato, cioè potrebbe non rappresentare una quota di partecipazione nel capitale sociale della società trasformanda e quindi si potrebbe porre per il socio d'opera il tema di quanto vale la sua partecipazione a questa, cioè quanto vale a quale quota gli deve essere assegnata nella società di destinazione. A questa domanda risponde il secondo comma dell'articolo 2504 che ci dice che il socio D'opera ha diritto all'assegnazione di un numero di azioni o di quote in misura corrispondente alla partecipazione che l'atto costitutivo gli riconosceva precedentemente la trasformazione o in mancanza d'accordo tra i soci, ovvero il difetto di accordo determinato dal giudice secondo equità. Quindi due ipotesi.

O la quota della sociodopera è capitalizzata e quindi io avrò la stessa percentuale di partecipazione, oppure non è capitalizzata. E allora la determinazione della quota del sociodopera è determinata secondo le stesse modalità che con cui la determino nell'ambito delle società di persone, cioè tra l'accordo Tra i soci o da parte del giudice, secondo equità, come abbiamo visto quando abbiamo parlato del sociodopera nell'ambito della società di persone.

Secondo elemento, la responsabilità. Qui si potevano in astratto scegliere due soluzioni. Si sono si potevano in astratto scegliere due soluzioni tra loro alternative. La prima soluzione ci dice che io trasformo l'ente, lo faccio diventare una società di capitali e lascio inalterata la responsabilità. Illimitata che avevo per le obbligazioni sorte prima della trasformazione, oppure creo un meccanismo in forza del quale, post trasformazione, le obbligazioni sono o meno assoggettate al principio della responsabilità limitata propria della società In cui mi trasformo. La scelta che ha fatto il nostro legislatore è nel secondo senso, quindi la trasformazione ha capacità Di modificare il regime della responsabilità dei soci anche relativamente alle obbligazioni sorte prima della trasformazione, purché ricorrano determinate considerazioni, occorre che nell'ambito della società trasformanda.

I soci della scusate i creditori sociali della società prima della società che esisteva prima della trasformazione, diano il proprio consenso alla trasformazione, che quindi è un consenso che libera libera i soci illimitatamente responsabile.

Dalla responsabilità illimitata che gravava su di loro. Questo consenso può essere dato o in forma espressa oppure può essere riconosciuto in via presuntiva, perché il secondo comma

dell'articolo 2500 cinque ci dice che il consenso si presume se i creditori ai quali la deliberazione di trasformazione sia stata comunicata per raccomandato con altri mezzi che ne garantiscano la prova dell'avvenuto ricevimento. Non hanno espressamente negato nel termine i 60 giorni dal ricevimento della comunicazione, quindi occorre che cosa che io comunichi e quindi non è sufficiente la iscrizione nel registro delle imprese.

A liberare cioè, o meglio, non è sufficiente a generare la data di partenza di questo termine di 60 giorni all'interno del quale io devo o meno dare il mio consenso? Ma lo devo comunicare direttamente? Ma una volta che l'ho comunicato è trascorso il tempo. Io, anche se non c'è la manifestazione espressa in via presuntiva, lo ottengo. Se invece c'è la il dissenso espresso io avrò una responsabilità illimitata, scusate il gioco di parole, limitatamente a quelle obbligazioni che sono stati oggetto di espressa diniego di rilascio della responsabilità. Dei soci in precedenza illimitatamente responsabili. Tenete conto però, e questo va detto perché chiaramente la norma non lo dice, ma lo dicono altre disposizioni.

Che vi sono talune obbligazioni, in particolare quelle di natura tributaria, che non possono essere oggetto di liberazione. Quindi, anche se io trasformo un essere in una società semplice, in società di capitali le obbligazioni di carattere tributario restano escluse.

Dalla di dalla discarico diciamo dalla dalla venir meno della responsabilità limitata dei soci, anche se io le ho comunicate espressamente al alla diciamo alla alla all'amministrazione titolare del credito tributario.

Adesso vediamo il fenomeno opposto, cioè la cosiddetta trasformazione regressiva, cioè quando io procedo a trasformare una società di capitali in una società di persone. Anche qua il tema centrale è un tema legato alla responsabilità, perché io quando mi trasformo in società di persone assumo una responsabilità illimitata, no? Quindi cioè qual è la cautela che io devo seguire? Devo seguire una cautela in modo tale che nel momento in cui decido questa trasformazione, quando delibero la trasformazione, i soci che dissentono da questa trasformazione e che quindi non vogliono assumere la responsabilità illimitata, possono rimanere, possono rimanere, uscendo dalla società nel regime previsto prima della trasformazione e quindi non incorrere in responsabilità illimitata. Il caso più frequente di trasformazione regressiva noi lo abbiamo in due ipotesi essenzialmente. La prima, quando abbiamo una perdita del capitale sociale e non l'abbiamo la sua ricostituzione e quindi andiamo al di sotto del minimo legale previsto per il tipo più col minimo legale più basso, cioè LSRLE. L'altra ipotesi che noi abbiamo, che può avere una ricorrenza è quando si trasforma una holding di partecipazioni.

In una società semplice perché l'attività di detenzione di partecipazioni è considerata un'attività civile e quindi la società semplice è compatibile con la struttura della holding. Tant'è vero che molto spesso in vari gruppi familiari si usano proprio le società semplici per avere, per diciamo detenere il controllo finale delle partecipazioni di un di un gruppo articolato. Pensate al caso della famiglia Agnelli che è così.

Come funziona questa trasformazione? Il motore diciamo della trasformazione è dato da una relazione degli amministratori che deve illustrare le ragioni che portano alla trasformazione. Questa relazione deve essere depositata presso la sede della società. E poi la trasformazione viene deliberata dall'Assemblea dei soci ai soci, naturalmente anche in questo caso vale la stessa regola, ma non abbiamo il problema del socio d'opera dell'assegnazione della stessa partecipazione prima della trasformazione.

E. Però però qua abbiamo un problema, nel senso che, come ci dice l'ultimo comma del 2500, sexes, i soci che con la trasformazione assumono responsabilità illimitata rispondono illimitatamente anche per le obbligazioni sorte anteriormente alla trasformazione. Quindi come voi vedete, al pari di quello che accade per le società di persone trasformate in società di capitale, accade simmetricamente. Per le società di capitali trasformate in società di persone, quindi, il socio copre con la propria responsabilità personale non già unicamente le obbligazioni sorte dopo la trasformazione, ma tutte le obbligazioni sociali. Qui ovviamente non avremo bisogno di alcuna perizia, perché siccome non c'è necessità di avere un capitale sociale minimo, non avremo necessità di determinare diciamo la sussistenza del capitale sociale attraverso un meccanismo di controllo operato dal terzo.

Vi dicevo che le trasformazioni si possono operare anche da e verso diciamo enti di diverso tipo e espressamente a questo tipo di diciamo. Questo tipo di ipotesi è espressamente disciplinata poi dall'articolo 2500 Septis e otkies. Che riguarda appunto queste tipologie di trasformazioni di cui non ci occupiamo. Invece va ricordato che è possibile l'opposizione dei creditori, cioè perché l'articolo 2509 dice che è in deroga in quanto disposto dal terzo comma dell'articolo 2500, articolo 2500, che è la norma in materia di trasformazione in società, cioè trasformazione da società di persone in società di capitali. La trasformazione eterogenea ha effetto dopo 60 giorni. Dall'ultimo degli adempimenti pubblicitari previsti dallo stesso articolo, salvo che se costi il consenso dei creditori o il pagamento dei creditori che non hanno dato il consenso, i creditori possono, entro il suddetto termine, fare opposizione. In questo caso si applicherà al 2445, cioè la norma sulla riduzione del capitale sociale obbligatorio. Scusate, facoltativo, cioè la norma che dice lo non posso ridurre il capitale sociale fintanto che. Non ho, cioè non è stata decisa l'opposizione dei creditori sociali laddove ritengano pregiudizievole per loro questa trasformazione. Quindi, in particolare, questa opposizione avrà un rilievo nell'ambito delle trasformazioni da società di persone in società di capitali, perché faccio venir meno la responsabilità illimitata che grava sui soci, mentre è evidente che. La ricorrenza dell'opposizione dei creditori laddove i soci acquisiscano la responsabilità illimitata, a meno che non ipotizzino che in una fase successiva la società possa assumere una grande quantità di impegni e quindi diventare per loro più difficile essere liberati e del tutto eventuale. Detto questo, esaminiamo la fusione allora. Qui bisogna intendersi molto bene, perché la fusione è un istituto che ha subito, non ha subito, comunque ha ricevuto nel corso di tempo una molto una diversa qualificazione, nel senso che per lungo tempo si è ipotizzato che la fusione avesse una struttura sostanzialmente estintiva costitutiva, cioè che si estinguesse il la società diciamo che si trasforma, cioè scusate, che si fonde, perché diciamo viene in viene ad esistenza un nuovo soggetto aggregante, questa impostazione? È stata poi superata da

una famosa monografia del 1964 di Sant'Agata sulle fusioni, la quale ha impostato il ragionamento della fusione come meccanismo di modificazione del contratto sociale. Però questa impostazione della fusione. Non non copre in realtà tutti i fenomeni correlati alla fusione, perché ci sono molti autori che pur diciamo ragionando in termini di trasformazione o meglio di modificazione del contratto sociale, lo riferiscono piuttosto alla al contratto sociale della incorporante. E quindi fanno venire, fanno, interrompono taluni rapporti che derivano dalla situazione della società incorporata. In particolare questa vicenda tocca la questione relativa alla continuità processuale. È un tema molto rilevante dal punto di vista processuale, sulla quale si sono si è espressa anzitutto la Cassazione, che ha due volte cambiato opinione su questo tema.

Ma soprattutto si è espressa dottrina autorevole, la quale mette in evidenza che cioè o meno tende a mettere in evidenza una vicenda estintiva del rapporto processuale. In caso di incorporazione, allora noi abbiamo in realtà due tipologie di fusione, la cosiddetta fusione. Prego. Per taluni sì, per i rapporti processuali l'ha incorporata, cioè la fusione interrompe il rapporto processuale dell'Incorporata questo È sostanzialmente il punto.

Allora noi abbiamo 2 2 tipologie di fusioni, abbiamo la fusione cosiddetta propria E la fusione per incorporazione c'è, ve le spiego perché diciamo sono due fenomeni leggermente diversi, allora fusione propria, allora nella fusione propria qual è?

Il punto di partenza che abbiamo due società. La società AE la società B che sono anche dette fondende che generano Un nuovo soggetto, quindi? Se volessimo ragionare in termini di estinzione e costituzione, qua avremmo il caso proprio perfetto, perché AEB cessano di essere tali e noi avremo una nuova Società C che prende il luogo di AED. Ah, scusate, prende il luogo di AEDBOK. Il caso di fusione propria è abbastanza raro.

Devo dirvi che Nella mia vita professionale, che è abbastanza ormai abbastanza lunga perché sono abbastanza vecchio, in realtà ne ho vista solo una, ne ho fatta solo una, mentre di fusione per incorporazione ne avevo fatte 100. Non lo so quante, ne ho fatte tantissime, perché in realtà il meccanismo più spesso utilizzato è quello della fusione per incorporazione.

Come funziona la fusione per incorporazione? Qui abbiamo due sempre due soggetti, potrebbero essere anche più di due Eh, cioè adesso lo facciamo per due perché l'ho diciamo per considerare l'ipotesi tipica, in teoria potrei incorporare n soggetti, però sostanzialmente abbiamo una società a che detta incorporante ed una società B. Che detta incorporata sostanzialmente. Cosa vuol dire questo? Che nella fusione per incorporazione la società B assume al suo interno, cioè incorpora tutta la società B. E quindi, se vogliamo sempre leggerla nella. Nella logica estintiva la società B si estingue perché diventa parte della società a qual è il meccanismo che nella fusione propria al alle ai soci di AEDB verranno date azioni della società C, mentre nella fusione per incorporazione. Ai soci di a, che restano tali e che quindi manterranno azioni della società a, si affiancano i soci della società B ai quali verranno dati azioni della società a in con cambio, come si dice tecnicamente da fusione OK.

Bisogna esaminare una sotto ipotesi nell'ambito delle fusioni, che è l'ipotesi della fusione a seguito di acquisizione per il con indebitamento, per comprendere questa fattispecie che è una, diciamo una caso particolare nel quadro delle fusioni, non è che sia diversa dalle altre fusioni Eh?

È sempre la fusione per incorporazione.

Ma la caratteristica strutturale di questa fusione è data dal fatto che per diciamo realizzare, cioè che la fusione fa seguito a un'operazione di acquisizione. Vi spiego l'antefatto di questa disposizione che è poi l'articolo 2501 bis. Quando diciamo sorse negli anni 80, la diciamo la grande prima degli Stati Uniti e poi naturalmente questa poi si estese anche in Europa, la grande febbre delle acquisizioni, il meccanismo che misero in piedi che si inventarono. Questo, questo, questo fondo, sì, questa società di di diciamo, di di, di, di private equity, di private equity che si chiama, che è tuttora esistente ed è uno dei giganti del privateequitychesichiamak.kr. Colbert, Creviser e Roberts, che erano i tre soci fondatori, fu. Una famosa operazione nella quale sostanzialmente questi diciamo. Questa società si diciamo costituì un veicolo ad hoc, quindi costituì una società ad hoc che si indebitò, cioè quindi presi del debito, con questi soldi comprò.

Un'altra società che è una società, una società, un ambisco nel settore alimentare. Fuse, la società veicolo che era diventata titolare della partecipazione, e incorporò, la società di cui aveva acquistato tutta la partecipazione.

Per cui l'indebitamento della controllante incorporante divenne indebitamento della controllata e all'esito di questa operazione poi vendette liquidò buona parte. Diciamo delle attività della incorporata e con questo diciamo flusso di denaro ripagò l'indebitamento. Quindi capite il senso di di o fusione a seguito di acquisizione con indebitamento. Perché? Perché sostanzialmente il meccanismo è utilizzare. Lo dico diciamo dal punto di vista economico, utilizzare i flussi di cassa della controllata incorporata. Allo scopo di ripagare il debito della della della Incorporante controllante che viene, attraverso la fusione, fatto diventare debito della società risultante dalla fusione, siccome si era contestato.

Naturalmente prima della prima della riforma, prima dell'introduzione del 2501 bis che è avvenuto prima della diciamo riforma del 2003, si era contostato che le fusioni con acquisizione a seguito di indebitamento costituissero una violazione del delle del divieto di assistenza finanziaria. Cioè del 2000, 2358, perché la la tesi che si sosteneva da parte di alcuni autori era che io usavo, seppure dopo non prima la la diciamo, la qualità finanziaria della incorporata per. Finanziare la sua acquisizione, quindi, andava a cadere nell'ipotesi prevista della dell'assistenza finanziaria che è vietata, cioè il divieto di dare garanzie o di fornire, diciamo, risorse per comprare azioni.

Della propria, della stessa società, cioè io non posso
Quel 2358 ci dice che io non posso dare un finanziamento a qualcuno per comprare azioni, cioè io società a non posso dare a qualcuno finanziamenti per comprare azioni della società

perché ci sarebbe un problema di mancanza di di venir meno della garanzia a fronte del finanziamento. Questo è il problema o di finzione del capitale Sociale.

Quindi alcuni sostenevano che nel alcuni si ritenevano che nella sostanza questo tipo di operazioni nascondesse una violazione implicita del divieto di assistenza finanziaria. E ci furono anche delle controversie su questo problema. Addirittura, siccome la violazione del divieto di assistenza finanziaria è sanzionato penalmente, ci furono anche dei procedimenti penali che andavano a colpire questo tipo d'operazione. E quindi viene introdotta questa disposizione che diciamo sancisce la legittimità dell'operazione ma la subordina ad alcune garanzie, in particolare nell'ipotesi di fusione a seguito di indebitamento, vi è un elemento in più rispetto a una tradizionale fusione perché occorre predisporre un piano economico finanziario che deve essere attestato da degli esperti. In forza delle quali si dimostra che il debito che viene, diciamo, buttato dentro la società incorporata e che di cui la società incorporata implicitamente diventa la la garante, è sostenibile per la cosiddetta combined Entity, cioè per la l'entità risultante dalla fusione. Questo è l'elemento che deve sussistere in questa tipologia di. Specifica di di fusioni per incorporazioni. Per il resto l'operazione resta del tutto identica alla precedente, a quella alle fusioni per incorporazioni tradizionali. Adesso esaminiamo il procedimento di fusione, ovviamente per ragioni, diciamo, di semplicità, noi considereremo l'ipotesi più semplice, quella di fusione tra società per azioni. Non non non ipotizzeremo il problema della fusione trasformazione, cioè quello quando io fondo una società di persone in una società di capitali o viceversa, che è come combinare una trasformazione con una fusione. Quindi non entreremo poi nelle technicalità che derivano da queste articolazioni dello stesso fenomeno. Voi dovete pensare, adesso apro una parentesi rispetto a quello che stavo dicendo, che tutte queste operazioni straordinarie possono essere tra loro combinate. Quindi io potrei fare istantaneamente più operazioni tutte combinate tra loro. Cioè potrei fare una trasformazione insieme a una fusione insieme a una scissione. A me a volte è capitato di farlo, cioè si si tratta semplicemente di organizzare un'operazione che con una certa sequenza temporale realizza tutti questi effetti, tutte queste operazioni con effetti decorrenti ciascuna da un momento successivo.

No, per cui posso. mettere insieme fusioni e scissioni che sono tecnicamente chiamate fusioni o scissioni a cannocchiale. No. Quando io metto insieme più fusioni o più scissioni si chiamano cannocchiale, perché restringo su un unico soggetto o estendo su un su più soggetti, quello che era unico no, cioè come l'effetto del cannocchiale no che si estende o si restringe. Ecco perché vengono chiamate a cannocchiale. Poi a seconda se lo schiacciamento sia su uno o su un'altra poi ho un problema di carattere tecnico, quindi ho le diciamo le le fusioni per incorporazioni diciamo a scendere OA salire a seconda che l'incorporante sia la controllante o la controllata. Cioè io questo fenomeno che vi ho fatto vedere no così così lo posso lo posso girare al contrario. E quindi incorporare la controllata che incorpora l'incorporata, cioè che incorpora la controllante. Dipende da quale soggetto io voglio far continuare. Dal punto di vista della continuità, diciamo formale no, perché incorporando a in B diciamo il soggetto che poi va avanti e a formalmente, cioè la partita IVA, il numero di iscrizione, registro imprese, il nome e così via e quello di a. Se invece giro l'operazione chi va

avanti? EB no, quindi io potrei fare n giochetti EE quindi trasformare, fondere e coso combinando tutti questi meccanismi come una specie di gioco del Lego no? Poi alla fine è un giochetto, questo è il diritto societario. È una specie di di di di grande Monopoli in cui uno si mette lì tipo piccolo tipo Meccano e combina varie operazioni tra loro. Allora il punto di partenza è quello che viene chiamato progetto di fusione. Che cos'è il progetto di fusione? Il progetto di fusione è un documento che viene predisposto simmetricamente da incorporante incorporato o comunque dalle società che si devono fondere e che contiene una serie di indicazioni relative a che cosa avverrà fuori dalla fusione. Quindi leggiamole brevemente, così li capite meglio, più della spiegazione tipo e denominazione o ragione sociale delle società partecipanti alla fusione, cioè quindi sono i soggetti che si devono fondere l'atto costitutivo della nuova società risultante alla fusione nell'ambito della fusione propria o di quella incorporante. Perché naturalmente io. Se costituisco un nuovo soggetto avrò un nuovo statuto, se no, invece avrò lo statuto dell'incorporante.

In questo caso, laddove mantenga lo statuto dell'Incorporante, devo indicare se vi sono o meno modificazioni di questo statuto. Perché potrei, contestualmente alla fusione, fare anche delle modificazioni statutarie dell'incorporanza? Una la faccio per forza perché comunque gli modifico il capitale sociale, però ne potrei fare altre a livello corporativo, no? Quindi Questo È possibile? Poi l'elemento fondamentale è rappresentato il da da quello che è il rapporto di cambio. Che cos'è il rapporto di cambio e quante quante azioni do? Della società incorporante ai soci della società incorporata? Oppure quante azioni do della società di nuova Costituzione ai soci delle due società che si delle due o più società che si fondono? Cioè è il rapporto che deriva dal cambio tra il valore economico della parte della incorporata dentro l'incorporante. Quindi supponiamo che l'azione di a valga la nostra azione di a valga. 3 € operazione e l'incorporata valga 1 € dovrò dare un'azione ogni tre azioni dell'INCORPORATA, ipotizziamo che sia l'opposto. Dovrò dare tre azioni per ogni azione dell'incorporata No, questo funziona così. Questo rapporto di cambio è il cuore dell'operazione di fusione, perché si tratta di valutare di valutare due patrimoni e dire. Il rapporto la relazione che si instaura tra questi due patrimoni, per semplificare un po' questo ragionamento, anche se naturalmente non è esattamente lineare la logica, però dovete pensare che è analogo a una aumento di capitale riservato a un terzo con conferimento da parte del terzo, perché la logica è la stessa. Cioè io faccio entrare un nuovo socio nella società e gli do azioni della società incorporante. È come se io facessi un aumento di capitale riservato con un conferimento in natura. Solo che qui non c'è il conferimento in natura, ma c'è la fusione. Quindi se io paradossalmente adesso ve lo semplifico facessi un conferimento, un conferimento di un ramo d'azienda. Al netto del fatto che titolare della partecipazione sarebbe la conferente, non i soci della Conferente, però avrei un risultato, cioè tecnicamente dovrei fare le stesse identiche operazioni perché anche in quel caso dovrei dare una valutazione al ramo di al ramo d'azienda che io vado a conferire e in forza di quello dovrei determinare il numero di azioni che io emetto a fronte di quel determinato conferimento.

Quindi, Dal punto di vista concettuale, cioè dal punto di vista economico dell'economia sottostante, una fusione per incorporazione o comunque una fusione non è molto differente

da un aumento di capitale riservato a un terzo con sottoscrizione in natura. Perché alla fine ho sempre un'ipotesi di determinazione di un rapporto di cambio poi. Dovrò determinare alcuni elementi relativi ai diritti, soprattutto ai diritti patrimoniali e corporativi relativi alla società risultante dalla fusione. Dovrò quindi determinare le modalità vabbè di assegnazione delle azioni delle quote della società risultante dalle fusioni. E qui dovete. Adesso noi non possiamo occuparcene perché l'argomento? È estremamente complicato dal punto di vista tecnico e non è risolvibile se non analizzandolo in concreto. Io naturalmente potrei dare azioni di diversa categoria, potrei dare azioni con con diritti diversi, cioè qui ormai non c'è un limite alla diciamo ingegneria societaria che io posso mettere in campo, quindi non è detto che io debba dare esattamente le stesse identiche azioni che hanno i soci dell'incorporante. Potrei dargli azioni di con caratteristiche diverse? Poi la data dalla quale decorre il diritto agli utili e la data dalla quali vengono considerate le operazioni, vengono imputate a bilancio le operazioni risultante dalla fusione. Questo aspetto è, dal punto di vista pratico, estremamente importante.

Perché attraverso questa previsione è possibile far retroagire l'effetto della fusione, cosa che invece non si può fare nella scissione, soprattutto nella scissione con costituzione di nuovo soggetto e non nella scissione fusione, cioè nella scissione a favore di una beneficiaria Già costituita. Perché? Perché sostanzialmente se io procedo all'incorporazione. E quindi si può fare. Quindi tenetene conto che si può fare soltanto nelle ipotesi, cioè la retroazione soltanto nell'ipotesi di fusione per incorporazione, perché supponiamo che io al 30 giugno faccia una delibere, una fusione per incorporazione nella sempre la nostra Società nella società, nella società B nella società che già esiste.

Io posso far retroagire gli effetti della fusione e quindi farla partire dal 1 gennaio, quindi imputare i risultati economici della fusione a per l'intero anno solare, perché io ho già un soggetto esistente, no? Quindi nella fusione propria, per esempio, questa cosa non la potrò fare perché nella fusione propria, siccome costituisco un nuovo soggetto risultante nella fusione di due precedenti esistenti, ovviamente poi dovrò approvare due bilanci di esercizio delle vecchie società alla data di chiusura. Dalla data di diciamo incorporazione di efficacia dell'incorporazione nella nuova società dovrò. Generare tutti i meccanismi come se quelle società fossero esistite fino al momento della fusione, cosa che invece non devo più fare in caso di fusione per incorporazione, perché se posso operare retroattivamente è evidente che non avrò necessità di approvare nessun documento di periodo. Quindi è una forte semplificazione la fusione, perché mi consenta di eliminare, di far retroagire gli effetti e di eliminare certi risultati. Tenete conto che per esempio mi serve dal punto di vista per esempio del consolidamento del risultato, no? Cioè per esempio se io faccio una fusione anche non so il 30 novembre posso far retroagire i risultati da gennaio e quindi nel bilancio che io approverò per relativo a quell'esercizio incorporerò tutti i risultati che derivano dalle due entità combinate. Poi ovviamente in questo progetto di fusione devo dare atto se do per esempio determinati vantaggi a taluni soci e eventualmente se, siccome potrebbe succedere che il Concambio non è non è integralmente soddisfatto in natura, se ci sono eventuali conguagli in denaro. Cosa vuol dire questo caso? Ipotizziamo che il nostro cambio non sia perfetto, cioè non sia esattamente alla lira. Cioè io mettiamo che una società vale. Faccio

degli esempi banali, tanto per dare delle grandezze, una società vale una eurooperazione e l'altra società vale 3 € per 3 €, tre per azione. Allora, per evitare di frazionare. Il diciamo lo lo lo 0 3 e quindi trovare n 0 3 fino a arrivare a fare un'azione. Che cosa faccio con cambio un'azione conto tre azioni +1 conguaglio in denaro pari a 0 3 per azione. Questa è la componente che mi fa tornare tra virgolette passatemi in proprietà terminologica mi fa tornare il conto.

Al progetto di fusione devono essere allegati II documenti contabili, i bilanci delle società che si fondono e devono stare, diciamo devono stare depositati presso la sede sociale. Oltre, diciamo, ai bilanci degli esercizi precedenti, insieme alla al progetto di fusione deve essere predisposta una, sostanzialmente sì, un bilancio, perché viene chiamata situazione patrimoniale, di riferimento però a tutti gli effetti del bilancio. Che deve essere temporalmente riferita ad una data non anteriore ad oltre 120 giorni dal giorno del progetto di fusione. Quindi normalmente si cerca di fare delle operazioni che possono inglobare per esempio, il bilancio di esercizio dell'anno precedente, perché se ho 120 giorni sostanzialmente ho sei mesi, io approvo il bilancio il 30 entro il 30 Aprile. E potrò usare il bilancio di se. Se faccio l'operazione prima del 30 giugno potrò usare il bilancio dal al al 31 12 perché sta nei 120 giorni previsti dalla norma, sennò altrimenti devo redigere una situazione ad hoc. Per quanto riguarda le società quotate la cosa è più semplice perché siccome si fa la semestrale auditata che è a tutti gli effetti un vero e proprio bilancio di esercizio.

Si può usare la semestrale con la stessa modalità con la quale si usa la il bilancio di esercizio, il luogo della situazione patrimoniale di riferimento.

Di cui all'articolo 2501 quater. Naturalmente si tratta di norme di carattere dispositivo, quindi molto spesso si si tratta di fusioni diciamo molto semplici L'altra cosa che si E quindi diciamo in qualche maniera si diciamo, non c'è necessità di entrare così nel dettaglio del concambio, si fa rinunciare ai soci, al a tutti i soci, alla necessità della situazione patrimoniale di riferimento e quindi si fa la fusione senza il documento contabile accanto alla diciamo Al progetto di fusione. Alla situazione patrimoniale di riferimento ovvia del caso, sostituiti dai bilanci dell'esercizio, c'è anche una relazione degli amministratori, ovviamente delle società, che giustifichi illustri e giustifichi, come dice la norma di 2501 quinquies sotto il profilo giuridico ed economico il progetto di fusione, in particolare il rapporto di cambio delle azioni delle quote siccome Questa relazione tiene un po' luogo diciamo, come potrei dire sia della relazione che fanno gli amministratori per la determinazione del sovrapprezzo sia la relazione, scusate la perizia, che fanno in caso di conferimento anche in questo caso così come accade.

Negli altri due casi che vi ho descritto. La relazione deve indicare i criteri di determinazione del rapporto di cambio, cioè ci deve giustificare sostanzialmente due cose, uno perché faccio la fusione e la seconda come ho calcolato il rapporto di cambio Quali sono i criteri che ho utilizzato? Quindi normalmente in caso di fusione si fa si usano un metodo principale e un metodo secondario. Metodo principale potrebbe essere un merito

reddituale mediato da un prezzo dei multipli di mercato e quant'altro. Adesso poi. Ciascuno poi, a seconda dei casi, poi tutto questo ambaradan che vi ho descritto deve essere oggetto di una relazione.

Che gli esperti e gli esperti redigono per ciascuna delle società che partecipano alla fusione, soprattutto questa relazione degli esperti deve, diciamo attestare, deve dimostrare al pari di quello che accade appunto in un conferimento di natura.

Il metodo e i metodi seguiti per la determinazione del rapporto di cambio proposto e l'eventuale difficoltà di valutazione. Questo caso per esempio può accadere quando ci sia un'oggettiva difficoltà a valutare determinate tipologie di società no, quindi per esempio società tipologia di azioni. Che non hanno per esempio un corso borsistico accertato. A me è capitato una volta, per esempio quando c'era da cambiare delle azioni di risparmio, non erano particolarmente negoziate, non c'erano dei comparabile il diciamo la la la società di revisione perché nell'ambito di delle quotate questo lavoro lo fanno le le società di revisione. Diciamo ha dovuto diciamo attestare che comunque era difficile valutarle e con cambio proprio per queste tipo di caratteristiche. La seconda fase che segue alla diciamo alla predisposizione di tutti questi documenti al loro deposito presso la sede delle Società e presso nel registro delle imprese

E il discorso viene decorre un periodo nel durante il quale devono stare depositati questi atti che diciamo sono la durata di questo deposito è di 30 giorni, naturalmente anch'essi irrinunciabili.

A questo punto l'Assemblea dei l'Assemblea dei soci delle società. Può deliberare in ordine alla fusione? Qui vi leggo la disposizione perché vi dà un quadro delle differenze che intercorrono tra fusione deliberata tra società di capitali e fusione invece decise nell'ambito Delle società di persone. La fusione decisa da ciascuna delle società che vi partecipano o mediante approvazione del del relativo progetto, se l'atto costitutivo o lo statuto non dispongono diversamente. Tre. L'approvazione avviene nelle società di persone con il consenso della maggioranza dei soci determinato secondo la parte attribuita a ciascuno degli utili, salva la facoltà di recesso per il socio che non abbia consentito la fusione e le società di capitale secondo le norme previste per la modificazione dell'atto costitutivo dello statuto. Quindi sostanzialmente in una delibera di assemblea tra delibera di assemblea straordinaria, a questo punto il progetto scusate la si la la deliberazione viene iscritta nel nel registro delle imprese e Decorre il termine di 60 giorni per le eventuali opposizioni alla fusione. Qui l'aspetto è interessante, perché questa diciamo questo complesso di disposizione che adesso vado a illustrarvi, ha un po' innovato in materia di eventuali problemi di invalidità della fusione. Perché allora, anzitutto l'opposizione dei creditori da che cosa può essere motivata? Può essere motivata dalla circostanza? Che il diciamo la la combine Identity per usare l'espressione inglese, pregiudica la possibilità di soddisfacimento dei creditori sociali, sostanzialmente che si incorpora una società per esempio molto indebitata con una la società invece molto Florida allora i creditori della società molto solida patrimonialmente, potrebbero dolersi di quest'operazione. E quindi

procedere diciamo contestarne la validità opponendosi qui diciamo il modo per risolvere questo tipo di problema è molto semplice o Naturalmente uno aspetta di decidere sull'opposizione, quindi decidere che la decisione del giudice che dice se c'è o meno questo rischio, oppure pagare il creditore che si oppone Oppure ancora, rilasciare, far rilasciare una garanzia a favore di questo creditore.

Si può superare questo tipo di problemi, Superare il tema Del termine per l'opposizione, sostanzialmente in tre modi, o con il consenso di tutti i creditori sociali, che quindi fa venire meno la possibilità di opposizione e quindi elimina il problema del decorso del tempo, o depositando, diciamo l'intero tutte le somme per soddisfare i creditori sociali, o il Terzo sistema che diciamo È un po' più articolato, è quello di avere. Una scusate, una sì, una redazione. Un'attestazione redatta da una società di revisione che appunto, attesti a severi che la Fusione non rende necessarie garanzie ulteriori a tutela dei creditori sociali. Se utilizzo uno di questi tre strumenti non devo far decorrere i termini dei 60 giorni. Trascorsi 60 giorni viene fatto il cosiddetto atto di fusione, cioè è l'atto In forza del quale depositato il quale decorre, poi la, cioè, se fatto salvo i fenomeni di retroazione di cui vi ho descritto prima, decorre dal quale decorre la fusione medesima. Qui c'è un problema, cioè c'è un problema, o meglio è molto interessanti il fatto che se io procedo se la la delibera diffusione viene impugnata dai soci perché se ne contesta la legittimità della della deliberazione. E non c'è la sospensione della delibera. Cioè in altri termini, il giudice non concede il diritto, la la non concede la sospensione degli effetti della delibera e quindi la il procedimento di fusione può andare avanti con l'atto di fusione. Allora il motivo di cioè la l'impugnazione della delibera di fusione Si Trasforma. In una azione di risarcimento del danno che io ho subito la fusione, quindi c'è una conversione, l'operazione non si può più fermare dopo la stipulazione dell'atto di fusione, quindi anche se venisse accolta l'impugnazione, la deliberazione non può essere caducata, quindi l'effetto demolitivo dell'impugnazione viene meno e diciamo subentra il diritto al risarcimento del danno per Per il soggetto che l'ha impugnata, questo principio voi lo trovate espresso nell'articolo 1504 quater che dice che, eseguite l'iscrizione dell'atto di fusione alla norma del secondo comma dell'articolo 1504, l'invalidità dell'atto di fusione non può essere più pronunciato. Resta salvo il diritto al risarcimento del danno eventualmente spettante ai soci ai terzi danneggiati dalla fusione. OK. Accanto alla fusione che vi ho descritto, esiste l'ipotesi le anzi due ipotesi, quelle delle cosiddette fusioni cosiddette semplificate, le fusioni semplificate toccano due ipotesi particolari, quando sostanzialmente io ho o il 100%. oppure il 90% della società incorporata? Qual è la differenza? Che nella primo caso io ho l'intero capitale sociale dell'incorporata e quindi questa fusione avviene per annullamento di poste? Perché sostanzialmente? Diciamo è come se avessi un consolidamento della partecipazione. No, io, io avrò che cosa nel bilancio della Incorporante la voce partecipazione che ha un certo valore economico. Tolgo quella voce e sostituisco aggrego alle singole voci di bilancio. Dell'incorporante le voci di bilancio dell'INCORPORATA, annullando poi anche, ovviamente la diciamo la parte di patrimonio netto che. Va a incrementare, diciamo, il capitale sociale dell'incorporante questo perché cioè la determinazione in cioè l'ha controllo integrale della partecipata e qui ovviamente in questo caso non c'è necessità di rispettare tutte quelle, diciamo regole relative alla

protezione dei terzi che si avrebbero, diciamo nel caso di una tradizionale fusione. Poi ho l'ipotesi invece in cui. Detenga soltanto il 90% soltanto si va per dire il 90%. Allora qui c'è nella disposizione un meccanismo sostanzialmente di squeeze out. Perché si dice Alla fusione per incorporazione di una o più società in un'altra che le possiede almeno il 90% delle azioni o quote, non si applicano le disposizioni del 501 quater, quinto e service e septis. Qualora venga concesso agli altri soci della società incorporata, il Diritto di farAcquistare le loro azioni o quote dalla società incorporante per un corrispettivo determinato alla stregua dei criteri previsti per il caso di recesso. Quindi però sostanzialmente io procedo per quello è una è un'ipotesi diSqueezout di società non quotata, perché di fatto è come se io liquidassi le partecipazioni dei soci della incorporata Ha valore di recesso, come se loro praticamente diciamo, non consentissero la fusione e quindi venissero liquidati. Questo semplifica.

Enormemente il processo di fusione, perché io non applico tutti gli adempimenti relativi, alcun cambio e quant'altro. Mi limito a determinare qual è il valore del recesso e liquido i soci, pagando a loro da parte dell'INCORPORATA il valore della loro partecipazione come valore di recesso. Bene, visto la fusione, adesso andiamo a analizzare il fenomeno della scissione. Allora la scissione deriva nel Perù senza passare da una partecipazione ad una fusione. Cioè quali sono i benefici se una società ha già il 100% del del capitale? Beh, è una semplificazione della catena del controllo, perché lei comunque quando ha una partecipata ha tutti dei costi impliciti, no? Per esempio c'ha il collegio sindacale, gli amministratori, ha tutta una serie di attivi e fare un'altro bilancio. Quindi a volte quando hai una partecipata al 100% non hai un interesse. Ad avere un AA mantenerla, a meno che non ci sia una specificità operativa di quella società. E allora per ragioni organizzativi, organizzative, la INCORPORI e fai tutto in un'unica società. Quindi semplifichi diciamo tutta la struttura organizzativa. Sì, hai meno adempimenti, sostanzialmente quello è il grande vantaggio. Poi ci possono essere altre, diciamo vantaggi di carattere economico. Per esempio, nel senso che, per esempio Se tu vuoi trasferire la la cassa della partecipata nella partecipante in questa maniera non devi fare una distribuzione, quindi non paghi le imposte e quindi poi la la cassa della partecipata diventa la cassa della partecipante. Ci possono essere dei vantaggi di carattere finanziario, di carattere organizzativo che giustifichino di eliminare una controllata sostanzialmente, cioè va visto un po' caso per caso, cioè non c'è una regola principio Unica e assoluta che regge tutte le fusioni per incorporazioni. Di di controllate al 100% ce ne sono di vario tipo. Allora la scissione è un fenomeno diciamo simmetrico rispetto alla fusione, no?

Qui invece? che di due ne faccio di due o più di farne uno di una ne faccio più? Si tratta di un istituto che è stato introdotto nel nostro sistema, cioè non esisteva originariamente, mentre la fusione c'era già nel codice del 42 la scissione non c'era, quindi è stato introdotto a seguito delle disposizioni di carattere comunitario. È vero che la scissione è il simmetrico della fusione, tanto è vero che numerose norme sono espressamente richiamate. Però in realtà l'articolazione dei processi di scissione è molto più complessa di quella dei fenomeni Di di fusione Perché ce ne sono di molti più tipi in origine. Anche lì alcuni ipotizzavano che la scissione fosse un fenomeno di scorporo, cioè Una.

Essenzialmente un meccanismo in cui scorpora un ramo d'azienda. Altri invece che sostenevano come secondo me, ecco più corretto sostenere poi questa tesi, si è affermata che si tratta anche in questo caso di una modificazione dell'atto costitutivo in senso di creazione di una pluralità di soggetti rispetto AA diciamo all'aggregazione di un unico Soggetto, tra l'altro, è anche un caso in cui la società non si costituisce per contratto ma per atto unilaterale, perché l'Assemblea della scissa? Che genera? Cioè scusate la della scindenda che genera l'ascissa? No, perché è una deliberazione con la quale io costituisco una nuova società senza passare da un contratto perché è un atto unilaterale. Quindi è una di quelle ipotesi di costituzione senza diciamo Non, non per diciamo, non per contratto.

Allora tutto il problema della scissione se lo vogliamo risolvere, cioè cercare di comprendere. Poi naturalmente ci si può giocare sopra i 100.000 modi diversi attiene a come io vado a comporre la diciamo il l'assetto partecipativo delle società risultanti dalla scissione. Mi spiego. Allora noi abbiamo in partenza un unico soggetto, OK, nel quale ci saranno tanti soci a seconda di come io distribuisco le partecipazioni nelle società risultanti della fusioni Avrò diverse tipologie di fusioni allora La prima ipotesi, la più semplice di tutte, è che abbia 1 1, che io realizzi una scissione che abbia natura estintivo, costitutiva. Pensiamo al caso di una società in cui ci sono due soci al 50% e ne faccio Due con ciascun socio al 100%, quindi, se a c'avesse un socio Alfa e un socio Beta. Io potrei fare una società a 100% Alfa e una società a due 100% Beta, OK? In questo caso genero due soggetti e ne estinguo un'altro, ecco perché è istintivo, costitutiva, perché nel Estinguo uno, genero due.

Potrei però generare per esempio invece che volere suddividere fra i soci le attività, potrei suddividere l'attività mantenendo i soci in nella stessa situazione, per per cui potrei scindere AE creare A1EA2 con i due soci anche loro al 50% questa È una scissione cosiddetta proporzionale. Perché riproduco nelle nelle, nelle beneficiarie lo stesso o lo stesso, come dicono gli inglesi holding, lo stesso partecipazioni che ho nella società Scissa laddove ho Una. Differenziale di partecipazione tra scissa e beneficiarie. Ho delle scissioni non proporzionali, per cui un'altra ipotesi che potrei fare sempre con a con a, in cui supponiamo che AA abbia un socio al 30% e un socio al 70%, potrei per esempio realizzare due società sempre A uno e sempre a due.

In cui in una c'ho il socio 60, 40 e nell'altra ce l'ho 50 e 50, per esempio Queste sono dette scissioni non proporzionali perché realizzo un assetto differenziato rispetto a quello di partenza. Le scissioni non proporzionali però Hanno dei problemi nel caso in cui io abbia dei concambi in che sono parzialmente in denaro, perché Allora scusate che non trovo la norma. Ah, ecco, sì, sì, è il 2506. Secondo comma, è consentito un cioè

Al pari di Quello scusate, sennò non non riuscite a capire. Al pari di quello che accade. Nell'ambito delle fusioni, laddove io posso generare un concambio anche parzialmente in denaro per far tornare le partecipazioni, scusate il gioco di semplificazione, ma essenzialmente perché il rapporto di cambio non è esattamente perfetto, allineato al

centesimo. E quindi io devo degenerare dei degli allineamenti in denaro? No, che posso fare soltanto in denaro. Questo può accadere anche nella scissione, per cui per dire, io potrei diciamo scindere un determinato ramo in una beneficiaria, darne tutta la partecipazione a al socio, quindi rimanere unico azionista a Monte dell'Ascissa e dare la la partecipazione al mio socio nell'ascissa per farlo diventare socio integrale della beneficiaria. Ma magari quello che io trasferisco non è l'equivalente del suo valore, della sua partecipazione nell'ascissa.

Allora gli do un conguaglio in denaro. Tuttavia questo conguaglio in denaro non può superare determinate soglie. Infatti nel 2506 si dice che è consentito un conguaglio in denaro purché non superiore al 10% del valore nominale delle azioni o quote ricevute attribuite. È consentito inoltre, per consenso unanime, che alcuni soci non vengano distribuiti azioni. O quote di una delle società beneficiarie della scissione. Ma azioni o quote dell'ASCISSA? Quindi questo caso si ha quando di fatto io incremento la partecipazione sulla sulla sull'ASCISSA e do tutte partecipazioni sulla beneficiaria, quindi è 1 1 problema di nell'ambito delle scissioni non proporzionali e un problema di allineamento di partecipazioni.

Cioè per cui per esempio do più partecipazione dell'Ascissa meno EE incremento dall'altro lato scusate do più partecipazione a beneficiari e incremento la mia partecipazione sull'ascissa perché la faccio salire quantitativamente, perché scindendo salgo proporzionalmente e. Non ho la stessa proporzione l'ascissa supponiamo che io mi ho siamo soci 70 30.

E io mi scendo il il socio prende l'ottanta per cento, io prendo il 10%, lui conserva il 5% dell'Ascissa, io salgo al al 95% dell'Ascissa è una è un modo per riallocare partecipazioni tra ascissa e beneficiaria adesso non non pensate di capirle tutte in un colpo, perché non ci capirete mai. Cioè uno le vede, poi le fa in concreto quei rapporti di cambio, sennò è un pochettino complicato. Immaginarselo proprio così, dal punto di vista, l'importante è che voi sappiate che è possibile generare delle diverse partecipazioni tra scissa e beneficiaria, con un limite di un conguaglio in denaro pari al 10% del valore nominale delle azioni. Diciamo della società beneficiaria. OK, questo è il principio generale. Quindi le allocazioni in denaro nelle scissioni non proporzionali non possono superare un determinato, diciamo 1 1. Certo, come si può dire, una certa frazione, un certo segmento, un certo buffer diciamo di allocazione in denaro eccedente questa entità. Per quanto riguarda il procedimento, il procedimento è esattamente identico al procedimento di fusione, perché anche nella scissione noi avremo un meccanismo in forza del quale avremo un progetto di scissione che verrà depositato che dovrà essere che dovrà contenere una relazione, dovrà contenere il lo statuto della dell'ascissa l'eventuale modifiche nellaNel scusate il statuto della beneficiaria, l'eventuale statuto dell'ascissa e così via, così equivalente. C'è però un punto fondamentale che voi dovete tenere in considerazione e cioè relativo relativo al regime della responsabilità trascissa e beneficiaria. Questo è il punto critico della scissione che rende questo istituto. Molto poco interessante in determinati tipi di operazioni. Perché il disposto dell'articolo 2506 quater recita così, ve lo leggo, che così è più semplice per voi comprenderlo. Ciascuna delle società qui si riferisce a scissa e beneficiaria, cioè le due

società che sono che concorrono alla fusione, cioè l'assetto è Questo no. Questa è l'ascissa e questa è la beneficiaria per cui non So 50505050 OK, quindi un pezzo di questo È oggetto della scissione, diventa questo. Ciascuna delle società quindi scissa e beneficiaria, è solidalmente responsabile, nei limiti del valore effettivo, del patrimonio netto adesso assegnato, rimasto dei debiti della società scissa non soddisfatta. Dalle società che se ne fanno carico. Cosa vuol dire? Che se io faccio una scissione ve lo dico, ve lo spiego semplicemente. Però questo è un elemento di grandissima criticità. Se io faccio una scissione e poi La scissa non paga delle obbligazioni sorte prima della scissione, io posso andarmi a rivalere anche nei confronti della beneficiaria. Nei limiti del valore economico trasferito alla beneficiaria. Quindi supponiamo che io abbia trasferito patrimonio netto per 100, fintanto che cioè un creditore sociale che non è stato pagato fino a 100 può rivalersi nei confronti della beneficiaria. Questo rende molto critico perché non fa mai venire meno la responsabilità del trascissa e beneficiaria. Quindi quando io per esempio faccio una scissione. E poi per esempio, cedo la beneficiaria. Ovviamente poi devo dare la garanzia all'acquirente, doveva beneficiare che non ci sarà qualcuno che gli va a chiedere i soldi relativamente a crediti dell'ascissa che non sono stati adempiuti. Ecco perché non si non si interrompe mai il cordone delle responsabilità. Quindi, a differenza per esempio Di un conferimento in natura con costituzione di nuova società.

Che genera un meccanismo di segregazione nella costituenda società del del dell'oggetto del conferimento. Qui in questo caso questo tipo di segregazione non lo abbiamo, quindi si costituisce un meccanismo di solidarietà tra le due soggetti tale per cui sostanzialmente io non interrompo la catena delle responsabilità e quindi nel momento in cui vado ad alienare.

Per esempio la la partecipazione della beneficiaria mi troverò di fronte alla necessità o comunque alla alla rilievo da parte del terzo che continuerà a rispondere anche per eventuali debiti dell'ascissa, naturalmente nei limiti del trasferito, ma comunque ci sarà una continuità nella responsabilità Tra scissa e beneficiario.